



***SOCIO ED AMMINISTRATORE
PROFILI LEGALI E PREVIDENZIALI***

LA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 – ART. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso la gestione separata i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati di vendita a domicilio.

L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste, invece, per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- d) siano in possesso di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli; (articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 di modifica dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160)

Qualora i soggetti esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all'Inps decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente (articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

La legge n. 662/1996, al comma 203, dispone quindi l'obbligo di iscrizione alla Gestione Speciale Commercianti a coloro che *siano titolari o gestori in proprio di imprese* che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e dirette prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia, ovvero siano coadiutori preposti al punto vendita.

Prosegue l'articolo, al comma 208, che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'istituto decidere sull'attività prevalente.”

La legge parla, esplicitamente, nel comma 203, di organizzazione e direzione e nel comma 208 di varie attività autonome da assoggettare alla contribuzione prevalente.

La legge parla solo di attività e non di categorie di reddito soggetto a contribuzione.

Non è possibile, quindi, dare al significato della norma una prospettiva diversa da quella che chiaramente la regola esprime “varie attività autonome assoggettate alla contribuzione prevalente”.

Nel caso del socio amministratore di società commerciale, che svolge la propria attività quale unica fonte di reddito, non “esistono varie attività” ma una sola, ovvero quella “di socio amministratore della propria creatura imprenditoriale”.

Non esiste una “attività prevalente”, ma una sola “attività” che dovrà essere ricondotta ad una o l'altra imputazione previdenziale.

La ratio della norma è, evidentemente, quella di evitare la duplicazione delle imposizioni previdenziali.

La lettura combinata dei commi 203 e 208 della succitata legge, porta alla necessaria valutazione sulla prevalenza del contenuto professionale dell'unica

attività svolta, **allorché esista la contemporanea esistenza di possibili “assicurazioni obbligatorie” riferibili a quell’attività.**

La legge stabilisce che s’intendono obbligati all’iscrizione nella gestione commercianti: coloro che esercitino attività commerciali, anche nella qualità di soci, allorché l’impresa sia svolta prevalentemente con il lavoro del titolare e con quello dei familiari coadiutori.

È necessaria, però, la sussistenza di questi tre requisiti:

- a) **L’attività prevalentemente familiare dell’impresa commerciale**
- b) **L’attività prevalente svolta all’interno dell’impresa da parte del socio (socio d’opera o amministratore).**
- c) **Inesistenza di un diverso obbligo contributivo**

L’iscrizione nella gestione commercianti è, pertanto, obbligatoria per i titolari e i contitolari delle imprese familiari, nonché per i familiari coadiutori.

E’ chiaro, quindi, che non tutti coloro che esercitano attività commerciale sono obbligati all’iscrizione nella gestione commercianti ma solo coloro che la esercitino in qualità di “titolari o gestori di un’impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia o coadiutori”.

La norma previdenziale, quindi, è chiaramente coordinata all’art. 2083 del codice civile secondo il quale “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti, gli artigiani ed i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Obbligati quindi, all’iscrizione alla gestione commercianti non sono tutti coloro che svolgono un’attività imprenditoriale ma solo coloro che la svolgono quali piccoli imprenditori commerciali organizzati prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia.

La legge n. 335/1996 che ha istituito la gestione separata (in ogni modo obbligatoria), specifica invece che sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata i soggetti che esercitano per **professione abituale**, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’art. 49 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato dal dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni , nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 49 del medesimo testo unico.

Tra gli altri, sono soggetti all'obbligo coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa: amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni.

Il comma 208 della legge n. 662/1996, infatti, è inequivocabile ed impone, nel caso in cui un soggetto svolga attività autonome, l'iscrizione nel fondo pensionistico relativo all'attività prevalente.

IL PRINCIPIO DELLA UNIVOCITA' DELL'ISCRIZIONE SECONDO LA RECENTE GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione, con la recente **sentenza n. 20886 del 05 ottobre 2007**, ha stabilito che *“Colui che nell'ambito d'una società a responsabilità limitata svolta attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitudine e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'Inps decidere sull'iscrizione corrispondente all'attività prevalente”*.

Chiarisce la Suprema Corte che l'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi ricorre per la sola gestione previdenziale riferita all'attività con carattere di abitudine e prevalenza, dichiarando, altresì, incompatibile la coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni per uno stesso soggetto: alla gestione separata in riferimento all'attività di amministratore ed alla gestione commercianti per quella di socio lavoratore.

Interessante è la ricostruzione logico-giuridica tracciata nella succitata sentenza della Cassazione, che ripercorre le diverse disposizioni succedutesi nel tempo.

A proposito della iscrizione alla gestione separata, la Suprema Corte osserva che l'obbligo riguarda i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (e tali sono anche i commercianti).

In questo contesto, si inseriscono le due disposizioni della Legge n. 662/1996 che interessano, esclusivamente, gli esercenti attività commerciali: la prima (art. 1, comma 203) modifica i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti (ritoccando la Legge n. 160/1975); la seconda (art. 2, comma 208) riguarda l'ipotesi di esercizio contemporaneo di varie attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria. Tale norma, precisa la Cassazione, disciplina un caso "più generale che, riguardando gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento, anche nell'ambito d'una pluralità di imprese (anche in un'unica impresa) di attività assoggettabili a ogni forma di assicurazione".

All'ampio spazio così delineato, appartiene anche la gestione separata Inps, vale a dire i soggetti che esercitano, per professione abituale ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo: a questi soggetti, pertanto, risulta applicabile la regola dell'iscrizione all'assicurazione prevista per l'attività alla quale essi dedicano personalmente l'opera professionale in misura prevalente.

Da ciò, conclude la sentenza, deriva la funzione della disposizione introdotta dalla Legge n. 662/1996: risolvere la pluralità in un unico rapporto assicurativo, evitando mediante il criterio di prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.

Peraltro, aggiunge la Suprema Corte, il criterio della prevalenza trova corrispondenza nei requisiti stabiliti per l'iscrizione di coloro che esercitano attività commerciale: il carattere di abitualità e di prevalenza.

E proprio quest'ultimo carattere (la prevalenza), costituendo criterio unificante, è in sé stesso negazione della compatibilità della pluralità di iscrizione.

GIURISPRUDENZA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 5 ottobre 2007, n. 20886

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Lecco il sig. B.M. espose che:

1. era inizialmente iscritto, quale amministratore della X. S.r.l., nella Gestione prevista dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26;
2. dal 1 gennaio 1997 si era iscritto anche nella Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore (per la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203);
3. a seguito della trasformazione della X. S.r.l. in S.p.a. (dal 30 settembre 1999), era venuto meno l'obbligo di questa seconda iscrizione, e le due iscrizioni erano divenute incompatibili:

dichiarando che la sua attività prevalente era quella di amministratore della Società, aveva chiesto il mantenimento dell'iscrizione nella Gestione separata;

4. l'I.N.P.S., ritenendo la non incompatibilità tra le due iscrizioni, aveva notificato la cartella esattoriale anche per i contributi relativi alla prima iscrizione (Gestione speciale I.V.S.).

Ciò premesso, B.M., propose innanzi al Tribunale di Lecco opposizione avverso la cartella esattoriale.

Con sentenza del 18 settembre 2002 il Tribunale respinse l'opposizione. Con sentenza del 6 ottobre 2003 la Corte d'Appello di Milano respinse l'appello.

Premettendo che la questione in controversia è temporalmente limitata al periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 settembre 1999, il giudicante osserva su un piano generale che la Gestione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, ha la finalità di superare l'autonomia patrimoniale delle società a responsabilità limitata, nelle ipotesi in cui il socio amministratore svolga attività lavorativa. La Gestione separata prevista dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, ha una duplice finalità: costituire una posizione previdenziale per attività svolta da soggetti sprovvisti di apposita Cassa, e nel contempo assicurare contribuzione in relazione ad attività produttiva di reddito riferibile a soggetti assicurati per altra attività.

Diversa è la funzione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, invocata dal ricorrente; questa norma disciplina non l'ipotesi in cui il soggetto svolga due distinte attività fonti di distinti redditi, bensì l'ipotesi in cui il soggetto svolga un'attività che, all'interno dell'impresa, potrebbe condurre all'iscrizione all'una od all'altra Gestione: in questa ipotesi, la scelta di una ed una sola fra le Gestioni astrattamente possibili è diretta ad evitare l'ingiusta duplicazione d'una contribuzione riferibile ad una sola fonte di reddito.

Nel caso in esame, lo stesso B. ha dichiarato che egli svolgeva l'attività di amministratore della X. S.r.l. con carattere di abitualità e prevalenza. Costituendo una confessione stragiudiziale, la dichiarazione fa piena prova, non scalfita dalle prove dedotte in sede giudiziale.

Per la Cassazione di questa sentenza B.M. ha proposto ricorso, articolato in un unico motivo; l'I.N.P.S. ha depositato procura; l'E.S.A.T.R.I. S.p.a. non si è costituito in giudizio.

Motivi della decisione

1. Denunciando violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 202, 203 e 208, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:

1.a. in base alla predetta normativa, il B. dal 1 gennaio 1997 risultava iscritto in due differenti posizioni previdenziali a favore dell'I.N.P.S.; la seconda iscrizione (nella gestione esercenti attività commerciali), aveva determinato la doppia iscrizione; ciò, fino al 30 giugno 1999, quando, con la trasformazione della X. S.r.l. in società per azioni, venne meno il suo obbligo di iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale;

1.b. finalità della iscrizione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 non è la duplicazione di iscrizioni, bensì l'estensione della copertura assicurativa previdenziale nei confronti di soggetti esclusi da ogni obbligo assicurativo;

1.c. poichè il versamento di contributi legittima il trattamento pensionistico, il doppio versamento da parte della stessa persona fisica per due gestioni assicurative a favore dello stesso istituto previdenziale determinerebbe il diritto a due diretti trattamenti pensionistici (in contrasto, in via generale, con i principi della previdenza pubblica); e determinerebbe, poi, la disparità di trattamento fra due soggetti gestori di società a responsabilità limitata, l'uno socio lavoratore e l'altro solo socio di capitale;

1.d. "se una persona esercita, in una o più imprese, attività commerciale ed artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa"; l'amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio può essere iscritto solo nella gestione (separata o commercianti) a cui sia riferibile l'attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente;

1.e. ciò è conforme al disegno del legislatore, che, con l'iscrizione unitaria, ha previsto il criterio di determinazione dell'iscrizione, costituito dall'attività prevalente; questo stesso criterio, introdotto solo con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, ipotizza la possibilità dello svolgimento di due attività (amministratore e socio d'opera);

1.f. la stessa circolare I.N.P.S. 15 febbraio 1999 n. 32 e la nota del Ministero del Lavoro del 23 dicembre 1999 prevedono che sono assicurabili solo coloro che partecipano al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, restando esclusi i soci la cui prestazione lavorativa non presenti questi caratteri;

1.g. se l'attività prevalente legittima l'iscrizione nell'una o nell'altra gestione, come indicato nella L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, l'affermazione della sentenza impugnata è contraddittoria; l'I.N.P.S. avrebbe dovuto accertare l'attività prevalente, determinando a quale gestione il richiedente avrebbe dovuto essere iscritto; se i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dovessero iscriversi in entrambe le gestioni, la determinazione dell'I.N.P.S. (prevista dalla legge) di accertare la prevalenza, non avrebbe significato; né significato avrebbe l'impugnazione dell'atto dell'Istituto da parte del soggetto interessato;

1.h. poichè è funzione dell'Istituto accertare l'attività prevalente, la dichiarazione del B. (che questi aveva formulato solo in via "precauzionale", come atto dovuto, in quanto espressione di un obbligo imposto dalla legge per la domanda di iscrizione per i soci lavoratori delle società a responsabilità limitata) non poteva avere (come erroneamente ritenuto dal giudicante) valore confessorio;

1.i. anche nelle leggi istitutive dei sistemi previdenziali per altre tipologie di attività lavorative, l'obbligatorietà dell'iscrizione è prevista solo ove l'attività svolta sia prevalente.

2. Il ricorso è fondato.

3. E' da premettere che 3.a. la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, dispone quanto segue: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata, presso l'I.N.P.S., e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 49, comma 1, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al citato Testo Unico, art. 49, comma 2, lett. a, e gli incaricati di vendita a domicilio.....";

3.b. la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, sostituendo la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, dispone quanto segue:

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia.....; b. abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.....; c. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d. siano in possesso di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli";

3.c. la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 dispone quanto segue: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all'I.N.P.S. decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente". 4. Sul piano letterale è da osservare che:

4.a. la prima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26) riguarda i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo; la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, riguarda gli esercenti attività commerciale; la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 della riguarda i lavoratori autonomi che esercitano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria;

4.b. questa terza disposizione disciplina una situazione più generale, che, pur riguardando gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento, anche nell'ambito d'una pluralità di imprese ("anche in un'unica impresa"), di attività assoggettabili ad ogni forma di assicurazione obbligatoria ("diverse forme");

4.c. nell'ampio spazio delineato dalla lettera di questa disposizione rientra anche la situazione disciplinata dalla prima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26); i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo; anche a questi soggetti è pertanto applicabile l'indicato art. 1, comma 208: l'iscrizione nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale essi dedicano personalmente l'opera professionale in misura prevalente.

5. Da ciò, la funzione della disposizione: risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente), evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.

Il criterio unificante della "prevalenza" trova corrispondenza nei requisiti previsti, nell'ambito della stessa normativa (art. 1, comma 203), per l'iscrizione di coloro che esercitano attività commerciale (il carattere di abitualità e di prevalenza).

6. Ogni attività che rientra nell'ampio spazio delineato dall'art. 1, comma 208 ("i soggetti di cui ai precedenti commi") resta assoggettata al criterio unificante della prevalenza: un obbligo di iscrizione, previsto dall'art. 1, comma 203 e non assoggettato a tale criterio non è ipotizzabile.

Di conseguenza, colui che chieda l'iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale ex L. 23 dicembre 1996, n. 662 (ove, peraltro, si presuppone che l'attività esercitata abbia il carattere della "prevalenza": comma 203), è assoggettato, nello svolgimento d'una pluralità di attività, al criterio della prevalenza.

7. Il carattere della prevalenza, costituendo criterio unificante, è (in se stesso) negazione della compatibilità della pluralità di iscrizioni.

8. Nei confronti dell'iscrizione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, "forma diversa di assicurazione obbligatoria" è anche quella disciplinata dalla "gestione separata" prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.

Anche fra queste due forme di iscrizione sussiste incompatibilità. 9. Il reiterato preoccupato riferimento, della sentenza impugnata, al "reddito" quale finalità della contribuzione e della disposta prevalenza, ed in particolare la ritenuta differenziazione fra la "situazione di coloro che svolgono due attività egualmente fonte di reddito" e "la posizione di coloro che lavorano all'interno di un'impresa la cui attività potrebbe determinare l'iscrizione sia alla gestione artigiani che a quella commercianti", non ha fondamento normativo (né letterale né funzionale).

Ed invero, come la prima, anche la seconda (ipotizzata) "situazione" (ove le attività con i conseguenti redditi si possono svolgere "anche" nell'ambito d'una pluralità di imprese) è costituita (a differenza di quanto negato dal giudice) da "due attività egualmente fonte di reddito"; di conseguenza, "il pericolo d'una duplice contribuzione a fronte d'una sola fonte di reddito" non sussiste (sussiste invero la necessità - come il ricorrente riconosce, p. 13, di sommare i redditi).

10. La dichiarazione (formulata dal B. nella richiesta di iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale ex L. n. 662 del 1996) di svolgere la sua attività con carattere di abitualità e prevalenza, in quanto domanda di iscrizione per i soci lavoratori delle società a responsabilità limitata, è adempimento d'un obbligo di legge (né il suo oggetto è un fatto da far valere contro il dichiarante). Pertanto il suo ritenuto valore confessionario non sussiste.

10. E' da affermare quanto segue:

"In applicazione della Legge 3 giugno 1975 n. 160, art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, colui che nell'ambito d'una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza;

nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'I.N.P.S. decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente". 11. Il ricorso deve essere accolto. Con la Cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà l'indicato principio (sub "10"), nel contempo provvedendo a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2007.